

Aemtlliche Verlautbarungen.

Z. 276. (3)

Nr. 1441.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione di ossequiato decreto dd. 11 corrente, N. 2261, dell' Eccelso I. R. Governo, sarà da questo I. R. Magistrato pol. econ. conceduta in via di pubblico incanto l' arrenda de' civici dazj sui liquidi, con osservanza delle seguenti norme, e discipline: — 1^{mo} L' incanto sarà tenuto nel dì 20 del pross. vent. mese di Marzo alle ore 10 antimeridiane, e seguenti, nella Sala dell' Imp. Reg. Magistrato pol. econ. — 2^{do} L' arrenda al braccierà il periodo di due anni e sei mesi, decorribili dal dì 1^{mo} Maggio pr. vent. a tutto il dì 31 Ottobre 1835. — 3^{uo} Formano oggetto dell' arrenda: — a.) I civici dazj sui liquidi, vale a dire i dazj dell' educilio, dei poveri, e della misura, nonchè quello sulla birra, contemplati dal regolamento dei 26 Luglio 1826, N. 4867. — b.) I nuovi dazj sui liquidi, creati per dotare il fondo di reluizione del dazio erariale di consumo, e segnatamente; — c.) il dazio addizionale di un fiorino per orna sopra il Vino, sì comune, che scelto da bottiglia sopra il mosto, e sopra il vinello, ossia scavezzo, introdotto per consumo in città, ovvero nel territorio di Trieste; — d.) il dazio di un fiorino per orna sopra tutto il vino prodotto nel territorio, tostochè venga educiliato entro il territorio medesimo; — e.) il dazio addizionale di mezzo fiorino per orna sopra il vino piccolo, ossia giunta, introdotto per consumo in città, ovvero nel territorio; — f.) il dazio addizionale di mezzo carantano per ogni funto (peso di Vienna) di uva introdotta in città, o nel territorio, in quantità sorpassante il peso di venti funti; — g.) il dazio addizionale di carantani quaranta per orna sulla birra estera, e nonstrana, introdotta, o fabbricata per consumo in città o nel territorio. — 4^{to} Il prezzo di fisco di quest' arrenda è stabilito in complesso a fiorini sei cento mille e due cento (f. 600,200) in moneta sonante di convenzione. — 5^{to} Tutti coloro che voran-

no fare delle offerte, dovranno depositare alla Commissione deputata all' incanto la somma di fiorini trenta mille e dieci (f. 30,010) pari al 5 per 100 sul prezzo di fisco, in moneta sonante, ovvero in obbligazioni dello Stato portanti interesse in moneta di convenzione senza nome individuale, calcolabili secondo il più recente listino della borsa di Vienna, ovvero mediante ipoteca legalmente accettabile sopra stabili posti nella città, o nel territorio di Trieste. — 6^{to} Le altre discipline che saranno osservate nella celebrazione dell' incanto, ed i patti da stipularsi mediante solenne contratto, nonchè la qualità, e l' importo della cauzione da prestarsi dall' arrendatore, sono spiegati, e stabiliti nelle condizioni d' asta, che vengono pubblicate unitamente alla presente, e sono ostensibili nell' Ufficio dell' I. R. Magistrato pol. econ. — 7^{mo} Dalle premesse condizioni, nonchè dal regolamento a stampa dei 26 Luglio 1826, dai posteriori Editi, e dalle relative deliberazioni governiali, in esse condizioni citate, dipendono i diritti, ed i doveri dell' arrendatore, e tutte le forme, e discipline dell' arrenda, e dell' amministrazione del' civici dazj sui liquidi. — 8^{to} Quegli che nell' incanto resterà l' offerente di maggiore somma, sarà il deliberatorio dell' arrenda, ne si acceteranno altre offerte posteriori alla chiusa del Protocollo d' incanto, quando anche fossero più vantaggiose all' Imp. Reg. Magistrato arrendante. — 9^{to} Il deliberatorio sarà irrevocabilmente vincolato dal momento della fatta offerta, l' I. R. Magistrato lo sarà però soltanto dopo che il Protocollo avrà conseguita la definitiva sanzione dell' Eccelso Imp. Regio Governo. — Trieste, il dì 16 febbrajo 1833.

LORENZO Dr. MINIUSSI,

Imp. Regio Consigliere di Governo, e Preside del Magistrato.

Dall' Imp. Reg. Magistrato polit.-econ.

Antonio Barone Pascotini
d' Ehrenfels, Segretario.

CONDIZIONI D' INCANTO

dell' arrenda dei civici dazj sui liquidi.

I civici dazj che formano l' oggetto dell' arrenda per l' incanto, del quale si stabiliscono le presenti condizioni, sono tanto quelli contemplati nel Regolamento dei 26 Luglio 1826, N. 4867, quanto quelli, che servono al fondo di reuizione del dazio-consumo, quali tutti furono spiegati nella Notificazione 21 Ottobre 1829, N. 9546, pubblicata a stampa. — Il predetto Regolamento dei 26 Luglio 1826, ed i posteriori editi ad esso relativi, cioè quello dei 7 febbrajo 1827, N. 688, dei 5 marzo, N. 2650, dei 23 aprile, N. 2939, degli 8 maggio, N. 3447, dell' anno medesimo, quello dei 7 luglio 1829, N. 5280, e quello dei 29 Ottobre 1829, N. 9727, nonchè la notificazione odierna e le modificazioni contenute nelle presenti condizioni d' incanto, sono le leggi, e discipline relative al diritto, ed all' esercizio di questi dazi, oltre le decretazioni, e disposizioni disciplinarij, che nel corso dell' Arrenda attuale furono emesse con approvazione dell' Eccelso Imp. Regio Governo, e le quali restano confermate anche per l' arrenda successiva. — Ciò ritenuto per fermo ed inalterabile, si espongono le seguenti condizioni d' incanto: — 1^{ma} Chiunque vorrà farsi offerente dovrà avere depositato presso la Commissione dell' asta il 5 per cento sul prezzo di fisco, cioè la precisa somma di fiorini 300,10 in denaro contante, od in obbligazioni dello Stato senza nome individuale, portanti interesse in moneta sonante di convenzione calcolandone il valore al corso dell' ultimo listino della Borsa di Vienna, ovvero mediante ipoteca legalmente accettabile sopra stabili posti nella città, o nel territorio di Trieste. — 2^{da} Terminate le strida dell' ultima maggiore offerta, e fattane nelle forme consuete la deliberazione, il deliberatario firmerà di proprio pugno la notificazione colle annesse condizioni; il Regolamento, ed il Protocollo d' incanto, ricevendo dal civico Tesoriere la quietanza interinale del suo deposito. — 3^{ta} Gli altri depositi verranno restituiti a tutti gli altri offerenti verso ricevuta da farsi dai medesimi nel protocollo d' incanto. — 4^{ta} Tostochè l' incanto avrà conseguito l' approvazione dell' Eccelso Governo, e che l' arrendatore avrà prestata la cauzione prescritta al §. 13 l' Imp. Regio Magistrato procederà alla stipulazio-

ne del solenne contratto d' arrenda coll' arrendatore deliberatario, il quale vi sarà vincolato dal momento della sottoscrizione del medesimo, nel mentre che l' Imp. Regio Magistrato non lo sarà che dopo ottenuta l' approvazione dell' Eccelso Governo. Qualora poi la stipulazione del solenne contratto non potesse effettuarsi prima del giorno 1. maggio p. v. dalla quale epoca avrà principio l' arrenda, in tale caso il Protocollo d' incanto, ritenente le presenti condizioni, e munito della sanzione dell' Eccelso Governo, farà le veci, ed avrà vigore d' interinale contratto fino alla stipulazione di questo. L' arrendatore dovrà in questo caso offrire una pieggieria suppletoria ed insolidaria di soggetto solvente, riconosciuto per tale, e beneviso alla Commissione deputata all' incanto; e questa pieggieria si riterrà valida fino, alla prestazione della cauzione immobiliare, contemplata dall' articolo 12, e fino alla concorrenza dell' importo della stessa cauzione, oltre l' importo del deposito; perlochè il Mallevadore dovrà firmare il Protocollo d' incanto, avente forza d' interinale contratto, per l' effetto di questa sua personale insolidaria garanzia. — 5^{ta} L' arrendatore, e l' arrendante saranno reciprocamente obbligati all' esatta osservanza di quello fu stabilito nel regolamento dei 26 Luglio 1826, nei suaccennati sei editi posteriori, nella notificazione di odierna data, nonchè nelle modificazioni di alcune delle precedenti disposizioni, divenute necessarie per l' introduzione del nuovo dazio addizionale, le quali sono tutte precisamente le seguenti; cioè: — a.) l' aumento di un fiorino per orna sopra tutto il vino, mosto, e vinello ossia scavezzo che per consumo sarà introdotto nella città, o nel territorio di Trieste; — b.) il dazio d' un fiorino per orna sopra tutto il vino prodotto nel territorio di Trieste, tostochè sarà educiliato entro al territorio medesimo; — c.) l' aumento di mezzo fiorino per orna di vino piccolo, ossia giunta, introdotto per consumo nella città, o nel territorio; — d.) l' aumento di mezzo carantano per libbra di Vienna (Pfund) su tutte le uve introdotte nella città, o nel territorio, quando sorpassano il peso di 20 libbre di Vienna. — e.) l' aumento di 40 carantani per orna sulla birra estera, o nostrano, che sarà introdotta, o fabbricata in città, o nel territorio di Trieste; — f.)

I fabbricatori di birra saranno assoggettati all' osservanza, e l' arrendatore sarà abilitato all' esercizio di tutte quelle discipline di vigilanza, che furono prescritte nella circolare del dazio consumo del 30 giugno 1829, N. 14042, dell' Eccelso Imp. Regio Governo. — g.) Tutti i contadini del territorio di Trieste contemplati dal §. 5. litt. a. del regolamento, che posseggono vigne al di là dei confini di questo, restano esenti del dazio d' introduzione territoriale, sulle uve, o mosti, che da quelle vigne introducono per fabbricarsi il loro vino giusta l' Eccelso Governiale decreto 3 Aprile 1828, N. 5399, relativo a quello dell' Eccelsa Auca Cancellaria 28 Febbrajo 1828, N. 4447. — h.) Circa il §. 15. del regolamento si stabilisce, che le uve, le quali vengono introdotte in città o nel territorio, ammassate, e destinate alla formazione del vino, pagheranno non più 23 carantani ma bensì due fiorini per orna calcolando l' orna, non già in ragione di 240, ma bensì di sole 200 libbre (Pfund) di Vienna per orna, ed essendo in quantità minore saranno soggette al pagamento del dazio proporzionale. — i.) Tutti i così detti Affita-letti, riconosciuti ed autorizzati dall' I. R. Direzione di Polizia, saranno in analogia del §. 30. lett. a. del regolamento, dal di 1 novembre 1829, in avanti, tenuti al pagamento dell' educilio, per tutto il vino che sarà presso di loro consumato dai loro albergati. — k.) A schiarimento del §. 40. del regolamento viene stabilito, che l' arrendatore possa esercitare il suo diritto di visita ecc. nelle bettole e taverne, e nelle loro cantine, magazzini, ed altri luoghi annessi, non sollo nelle ore di giorno, ma anche in quelle di sera, o di notte, fino a che quelle possono restare, e restano aperte, secondo le discipline di Pulizia. — Ogni altra regola e disciplina non modificata dai premessi 10 articoli del presente §. resta in pieno vigore, quale fù stabilita dal regolamento 26 luglio 1826, dai successivi 6 editti già pubblicati, quali modificazioni, egualmente che il regolamento, e suoi posteriori editti formano parte integrante del contratto d' arrenda, e saranno perciò iscritti nel solenne contratto da stipularsi. — 6^{to} L' arrenda prenderà il suo principio alle ore dodici della mezzanotte del 30 Aprile p. v. venendo il di primo Maggio 1833 (trentatre) e ciò mediante regolare consegna dell' attuale alla nuova arrenda,

nel modo praticato frà l' arrenda attuale, e la precedente, e col taglio delle spine, e continuerà per due anni e mezzo consecutivi, cioè fino alla mezzanotte del di 31 Ottobre 1835 (trentacinque) venendo il primo Novembre dell' anno medesimo. — 7^{mo} Il pagamento di ciascuna di queste rate dovrà farsi immancabilmente, e postecipatamente entro il Lunedì di ogni settimana alla civica Tesoreria dall' arrendatore; cadendo qualche festa nella giornata stabilita per tale pagamento, si farà il medesimo nel giorno di lavoro immediatamente seguente. 8^{vo} Ogni qualvolta l' arrendatore mancherà di pagare in tutto od in parte nel di positivo della scadenza la sua rata settimanale, dovrà portarne l' interesse del 6 p. o/o anno, e la multa convenzionale pure del 6 p. o/o anno, dal di della scadenza, sopra l' importo non pagatto nella medesima. — 9^{mo} Qualora poi l' arrendatore non supplisse all' una o all' altra delle rate, entro al termine di tre settimane, calcolabili dal di della prima rata mancata, o in tutto, o in parte, starà nell' arbitrio dell' I. R. Magistrato, previa l' autorizzazione dell' Eccelso Governo, di costituire in via politica unsequestratario delle rendite dell' arrenda, il quale direttamente le perepirà, e passerà alla Cassa civica creditrice sino al saldo dell' arretramento totale, unitamente all' interesse, alla multa convenzionale, ed alle spese del sequestratario, tutto ciò in via politico-amministrativa. — 10^{mo} Averandosi il caso, che questo provvedimento fosse stato esercitato per la terza volta contro la morosità dell' arrendatore, starà parimenti nell' arbitrio dell' I. R. Magistrato, previa l' autorizzazione dell' Eccelso Governo, di troncare l' arrenda, di pubblicare, e celebrare un nuovo incanto della medesima e di stipularne un nuovo contratto col deliberatario: il tutto a pericolo, e spese del deliberatario mancatore, e mediante procedura politico amministrativa: Il possibile vantaggio risultante da un simile incanto rinnovato andrà unicamente a profitto della parte arrendante. — 11^{mo} L' I. R. Magistrato concede all' arrendatore dietro le norme, e restrizioni, che vengono prescritte nel regolamento daziario, l' uso gratuito di quelle parti delle case Nro. 579, e 580, e di quella parte del Mandrachio, quali sono ora posseduti dall' attuale arrendatore, ciò però verso inventario, e stima,

e coll' obbligo di farne a suo tempo la consegna, verso conforme inventario, e di rifondere qualunque deterioramento attribuibile all' arrendatore, o a suoi agenti, che da una nuova stima potesse risaltarvi. — 12^{mo}. L' arrendatore dovrà nel termine di quarantacinque giorni dopo che gli sarà stata partecipata l' approvazione governativa dell' incanto, prestare una legale, ed idonea cauzione per la somma di fiorini cento cinquanta mila, e ciò per sicurezza non solo del prezzo d' arrenda, ma ben anco de' suoi interessi multe, e spese, e di qualunque responsabilità, o debito, che gli potesse incombere tanto verso l' arrendante, quanto verso qualunque individuo privato, per titolo daziario, e sue immediate legali conseguenze dei depositi, o di risarcimenti. — La cauzione potrà prestarsi dall' arrendatore, o con stabili posti entro la città, o territorio di Trieste, o con pubbliche obbligazioni dello stato senza nome individuale portanti interessi in moneta di convenzione, accettabili al corso fissato nell' ultimo listino della Borsa di Vienna. Tostocchè la cauzione sarà stata prestata, accettata, e registrata nelle pubbliche tavole, verrà restituito all' arrendatore il deposito fatto all' incanto, e cesserà l' effetto della malleveria personale suppletoria contemplata all' articolo 4to. — 13^{to}. Adempiendo l' Arrendatore tutt' i suoi obblighi, senza essere tenuto ad alcun risarcimento o compenso, potrà svincolarsi dopo l' espiro del primo anno dell' arrenda un d' terzo, e dopo l' espiro del secondo anno dell' arrenda d' un altro terzo della cauzione. — 14^{to}. Se l' arrendatore mancherà, si alla prestazione della cauzione nel termine sopra stabilito, sia alla sottoscrizione del contratto, avrà egli perduto ogni diritto sopra il suo deposito, che a titolo di pena convenzionale resterà al civico erario, ed il Protocollo d' incanto servirà in tale caso in luogo di contratto. — Non prestando la predetta cauzione nel termine delle successive tre settimane, si passerà alla sequestrazione, e ad un nuovo incanto nei modi stabiliti al §. 9 e 10 delle presenti condizioni, intendendosi che la sequestrazione avrà da durare finchè sarà effettuato, ed approvato il nuovo incanto. — 15^{to}. Tutte le spese di stampe successive all' incanto di bolli, ed in specialità di quelli occorrenti per ambe le spedizioni del contratto, d' intavolazione, e tasse d' ogni specie, saranno intieramente a cari-

co dell' arrendatore, il quale resterà obbligato dal momento della sottoscrizione del protocollo d' incanto, senza potersi più ritirare, dove al contrario il Magistrato arrendante non sarà vincolato, che dopo approvato il Protocollo d' incanto dall' Eccelso Governo, il quale si riserva di concedergli, o rifiutarne l' approvazione, quando anche l' offerta del deliberatario fosse superiore al prezzo di fisco, senza che perciò esso deliberatario possa avere diritto a verun risarcimento, o compenso. — La ritardata approvazione superiore non darà diritto al deliberatario di esimersi dagl' impegni assunti nel detto Protocollo d' incanto, restando anzi stabilito che il medesimo deliberatario s' intenderà aver rinunciato espressamente a qualunque diritto, che per ritardata approvazione egli potrebbe dedurre dal §. 862 del vigente codice civile. — Trieste il dì 16 febbrajo 1833.

LORENZO D^{ca} MINIUSSI,

Imp. Reg. Consigliere di Governo e Preside del Magistrato.

Dall' Imp. Reg. Magistrato polit.-econ.,
Antonio Barone Pascotini
d' Ehrenfels Segretario.

Vermischte Verlautbarungen.

§. 282. (3)

Nr. 1516.

E d i c t.

Vom Bezirksgerichte Thurn am Hart wird hie- mit kund gemacht: Es sey über das vom Johann Stofanz, wegen einer Entschädigung von 78 fl. und Nebenverbindlichkeiten, unterm 8. December 1832, Zahl 1516, eingereichte Gesuch, in die executive Feilbietung der, dem Michael Ratzfisch von Oerstopitz gebörenden, der Herrschaft Gurgfeld, sub Urb. Nr. 115, Dom.-Nr. 171 und Berg. Nr. 654 dienstharen, und laut Schätzungsprotocolls vom 30. October 1832, Zahl 1355, auf 501 fl. geschätzten Realitäten, dann der laut Schätzungsprotocolls vom 23. Juli 1832, Zahl 814, in die gerichtliche Schätzung gezogenen Fahrnisse, als: Getreid, Wägen, Bienen u., gewilliget, und hiezu die erste Versteigerungs-Tagung auf den 26. März, die zweite auf den 29. April und die dritte auf den 28. Mai 1833, jedesmal Früh um 10 Uhr im Orte Stopitz mit dem Beisage bestimmt worden, daß die Realitäten und Fahrnisse, welche bei der ersten oder zweiten Tagung nicht um oder über den Schätzungswert an Mann gebracht werden sollten, bei der dritten auch unter der Schätzung werden hintangegeben werden. Hiezu werden die Kauflustigen mit dem Bemerten vorgeladen, daß die Schätzungsprotocolle und die Versteigerungsbedingungen hierorts eingesehen werden können.

Bezirksgericht Thurn am Hart am 8. Februar 1833.